



COMUNE DI COMISO

AREA 7

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO NELL’IMMOBILE
COMUNALE SITO IN VIA G.B. GRASSI**

Durata: ANNI 6 (sei)

CIG:

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché per ragioni di organizzazione e gestione del servizio, nonché per la tipologia e la delicatezza dello stesso, la suddivisione in lotti non appare idonea a garantire l'economicità e l'efficienza delle prestazioni.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con decisione a contrarre del Dirigente dell'Area 7 n. 120 del 18.06.2025 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: Servizio di Gestione Asili nido, Categoria: 25 – Servizi Sociali e Sanitari – CPV 85312110-3. Il servizio rientra tra quelli di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 173 del D. Lgs. 36/2023.

La procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione del servizio di n.1 asilo nido comunale, ubicato in Comiso, lotto unico (come da schema che segue), destinato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, per 5 giorni alla settimana (lunedì-venerdì), articolato di massima dalle ore 8.00 alle ore 16.00, e comunque per non meno di n.8/h giornalieri, con possibilità di prolungarlo sulla base di sopravvenute esigenze dell'amministrazione e/o di richieste da parte dell'utenza.

NOME ASILO	UBICAZIONE	POSTI BAMBINI
IL MONDO DELLE FIABE	VIA G.B. GRASSI	30

L'importo a base di gara è stato calcolato, al netto della quota di compartecipazione che le famiglie corrisponderanno direttamente all'aggiudicatario, secondo quanto meglio specificato nel Quadro Economico, parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

Il numero dei bambini indicato nel presente bando è riferito al numero di posti relativo alla capacità ricettiva della struttura nel rispetto della normativa vigente.

Il Contratto Collettivo Nazionale da applicare è quello delle Cooperative Sociali, sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In considerazione della tipologia del servizio, non essendoci rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei costi da interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

I pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle norme previste dal Capitolato.

L'Amministrazione pagherà all'aggiudicataria l'importo posto a base d'asta al netto del ribasso offerto in sede di gara e al netto della quota di compartecipazione che la famiglia corrisponderà direttamente al gestore.

Nel caso di omesso versamento delle rette da parte delle famiglie l'amministrazione non è tenuta a rimborsare il gestore della mancata riscossione.

Il corrispettivo verrà calcolato sul numero massimo dei bambini iscritti e realmente frequentanti. L'appalto è finanziato con fondi di cui al D.Lgs. 65/2017 e all'art. 1, comma 172 della Legge 234/2021.

1.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a n. 6 (sei) anni e specificatamente a n. 66 (sessantasei) mesi, 11 mesi l'anno con sospensione nel mese di agosto di ogni anno, decorrenti dalla stipula del contratto o dalla data di avvio effettivo del servizio, se effettuato in pendenza di stipula. In caso di sospensione del servizio durante l'appalto, per cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario e disposte dall'amministrazione comunale, si garantirà comunque la durata complessiva di n. 66 (sessantasei) mesi.

1.2 REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio

superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, di cui all'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice.

1.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione, nuovi servizi consistenti nella realizzazione dei seguenti servizi analoghi:

- attività ludico-ricreative in occasione di festività (Natale, Pasqua, festa dei nonni ecc.), per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 7.000,00, Iva esclusa;
- attività di spazio-gioco, mese agosto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 20.000,00 Iva esclusa.

Per tutti i servizi su elencati si procederà al calcolo del corrispettivo come da prospetto economico e da capitolato allegati al presente disciplinare.

Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario adeguerà le risorse strumentali e di personale alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui al D.P.R.S. 16.05.2013 (rapporto bambini/educatori-ausiliari).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 912.924,00 come evidenziato nella tabella che segue:

Importo complessivo a base di gara (n. 30 bambini – 11 mesi - 8:00/16:00)	Importo proroga (art. 120, c.11)	Importo per opzioni (art.120 c.1, lett. a)	Importo proroga per opzioni (art.120 c.1, lett. a) e art. 120, c.11)	Valore globale stimato	Quota a carico delle famiglie per pagamento retta e iscrizione
€ 762.696,00	€ 34.668,00	€ 115.560,00	€ 150.228,000	€ 912.924,00	€ 639.000,00

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Il calcolo del valore effettivo del contratto a seguito di aggiudicazione sarà pari all'importo mensile moltiplicato per il numero dei bambini, al netto del ribasso offerto in sede di gara, relativamente al periodo di effettivo svolgimento del servizio e di effettiva frequenza del minore. L'Amministrazione comunque erogherà mensilmente esclusivamente il costo relativo ai bambini individuati dal Comune di Comiso, iscritti e frequentanti, ribadendo che l'aggiudicatario non può ammettere al servizio altri utenti. Le rette di compartecipazione a carico delle famiglie, previste per i singoli utenti, saranno versate dalle stesse direttamente all'aggiudicatario.

Si specifica che, in caso di mancati finanziamenti per il servizio Asilo Nido, questo Ente si riserva la facoltà di recesso/modifica del contratto e l'aggiudicatario non ha diritto a nessun indennizzo ad eccezione del servizio effettivamente prestato. La partecipazione a questa procedura di gara costituisce piena accettazione di tale condizione nonché di tutte le altre specificate nei documenti di gara.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, le cooperative sociali o i loro consorzi possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 gg., dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE); **pertanto, è obbligatoria l'iscrizione delle ditte partecipanti, a qualsiasi titolo, presso l'anagrafe persone giuridiche presso ANAC**

Qualora nella Banca dati non sia prevista l'inclusione di alcuni dei requisiti richiesti dall'Amministrazione o, per motivi tecnici, non sia possibile la consultazione, la verifica sul possesso degli stessi sarà effettuata mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e/o da altre norme in materia di verifica del possesso dei requisiti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con

l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 4.5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 4.5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

3.1- Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2- Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ART. 4 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.).

Qualora nella Banca dati non sia prevista l'inclusione di alcuni dei requisiti richiesti dall'Amministrazione o, per motivi tecnici, non sia possibile la consultazione, la verifica sul possesso degli stessi sarà effettuata

mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e/o da altre norme in materia di verifica del possesso dei requisiti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel F.V.O.E. i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4.1- Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese nella categoria Gestione Asili Nido oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

b) Iscrizione all'Albo regionale di appartenenza nell'apposita sezione **Minori** – Asilo Nido ovvero impegno formale a iscriversi presentando la richiesta all'Assessorato Regionale entro mesi 1 (uno) dall'aggiudicazione con l'avvertenza che, in caso di mancata iscrizione entro tre mesi, si procederà al recesso del contratto. Solo in caso di idonea documentazione relativa a eventuale ritardo per cause non imputabili all'aggiudicatario, tale periodo si può ulteriormente prorogare per il tempo strettamente necessario, fermo restando che in caso di diniego da parte degli Uffici regionali, si procederà al recesso del contratto.

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia si seguiranno le modalità vigenti nello stato in cui è stabilito

Ai fini della comprova del requisito di cui al punto a), l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il F.V.O.E. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova del requisito di cui al punto b), gli oo.rr. caricheranno sul F.V.O.E. il Decreto regionale di iscrizione nell'apposita sezione Minore, ovvero allegheranno, atto di impegno a provvedere all'iscrizione nei tempi strettamente necessari.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

c) Si richiede un **fatturato globale** per la fornitura di servizi ai Minori, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2022-2023-2024) pari ad € 762.696,00, IVA esclusa;

d) Si richiede un **fatturato globale** per la fornitura di servizi socio-assistenziali per conto di pubblica amministrazione, riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari (2022-2023-2024), pari a € 912.924,00 IVA esclusa;

La comprova dei requisiti di cui ai punti c) e d) è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il periodo di riferimento è quello degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili; pertanto il triennio si riferisce ai documenti tributari e contabili relativi ai tre esercizi finanziari disponibili e antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, che risultano depositati e approvati.

Tale requisito è richiesto per selezionare gli operatori economici sulla base dell'effettivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, per un congruo importo.

4.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

e) Esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi socio-assistenziali.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2022-2023-2024):

- servizi socio-assistenziali per conto di pubblica amministrazione di importo complessivo non inferiore a quello di cui alla lettera d) del punto 4.2 del presente disciplinare.

La comprova del requisito di cui alla lettera e), è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

f) Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000:2015 specificamente rilasciata per servizi ai Minori.

4.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese nella categoria Gestione Asili Nido oppure nell'Albo delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al punto 4.1, lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo regionale di appartenenza nell'apposita sezione Minori – Asilo Nido – (o l'impegno formale a iscriversi presentando la richiesta all'Assessorato Regionale entro giorni 15 dall'aggiudicazione considerato che, in caso di mancata iscrizione entro tre mesi, si procederà al recesso del contratto) di cui al punto 4.1., lett. b), deve essere posseduto/presentato:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al **fatturato globale**, di cui al punto 4.2, lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- Il requisito relativo al **fatturato globale**, di cui al punto 4.2, lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito di cui al punto 4.3, lett. e) richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
- Il requisito di cui al punto 4.3, lett. f) e lett. g). deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

4.5 - Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese nella categoria Gestione Asili Nido oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al punto 4.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo regionale di appartenenza nell'apposita sezione **Minori**, di cui al punto 4.1., lett. b), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 5 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del suddetto Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e dell'iscrizione all'Albo regionale per la sezione **Minori**.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per

l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 6 - SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. In ragione della clausola sociale di cui all'art. 9 del capitolato di gara e del successivo art. 7 del presente disciplinare e della specificità dell'oggetto della stessa, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, consentendo il subappalto esclusivamente per i servizi di pulizia delle strutture utilizzate come Asili nido. Il concorrente indica all'atto dell'offerta se intende subappaltare e quale parte. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali. La disciplina della clausola sociale non trova applicazione in questo appalto in quanto il l'aggiudicatario individuato con la presente procedura non subentra a un soggetto per la stessa prestazione in precedenza affidata; il nuovo appalto non è oggettivamente assimilabile al precedente contratto e le clausole contenute nel nuovo capitolato sono completamente mutate perché diversa è la natura dell'affidamento (Linee guida n. 13, recanti "La disciplina delle clausole sociali", adottate da ANAC in vigore del previgente codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50 del 2016, ma le cui indicazioni possono ritenersi ancora attuali e l'art. 227 del CCNL di riferimento).

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 18.258,48. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici sul codice di tesoreria unica _IT 26 P 05036 84450 T 20140 140001_

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso agli appositi siti internet.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti nell'allegato II.13. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel F.V.O.E.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo, necessario per la partecipazione alla gara, deve essere comprovato mediante

autocertificazione rilasciata dall' Area 7 del Comune di Comiso.

Il partecipante dovrà richiedere di effettuare il sopralluogo al competente ufficio tramite apposita richiesta pec: servizisociali@pec.comune.comiso.rg.it, entro cinque gg precedenti il termine utile alla presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti entro 2 (due) giorni lavorativi. Viene rilasciata, dall' Ente appaltante, un'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo da allegare alla documentazione amministrativa. Sarà premura del concorrente chiedere il sopralluogo in tempo utile, esonerando l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il F.V.O.E.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

ART. 11 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura deve essere presentata attraverso la piattaforma telematica Net4Market. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse a quelle previste dal presente Disciplinare di Gara.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro il termine che verrà comunicato nel "Provvedimento di indizione gara", a pena di irricevibilità. La piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti dal *timing di gara* come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Per la procedura relativa al caricamento della documentazione si rimanda agli articoli dall'1 al 16 del presente disciplinare.

Per la partecipazione alla presente procedura deve essere presentata la seguente documentazione firmata digitalmente:

1) Allegato 1 - Domanda di partecipazione integrata da DGUE, secondo il modello predisposto.

In caso di operatori diversi dall'operatore singolo o in caso di avvalimento, il D.G.U.E. deve essere compilato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dalla legale rappresentante di ciascun soggetto indicato come impresa ausiliaria;

2) eventuale procura

3) garanzia provvisoria (cfr. art. 8)

4) documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 5 del presente Disciplinare di gara

5) documentazione per i soggetti associati di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di gara

6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC

7) attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo (art.11.1)

8) copia del disciplinare e del Capitolato sottoscritti per accettazione

9) Carta dei Servizi dell'operatore economico in riferimento all'asilo nido oggetto della presente procedura;
10)

11) attestato avvenuto sopralluogo

12) eventuale - atto di impegno a iscriversi all'Albo regionale di appartenenza nell'apposita sezione Minori – Asilo Nido

Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine si vedano gli artt. 9 e 10 del presente Disciplinare di gara.

11.1- Domanda di partecipazione ed eventuale Procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante.**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel F.V.O.E., il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT 26 P 0503684450 T 201401001 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

11.2- Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

11.3 - Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del D.G.U.E.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36.2023, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica .

11.4 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a.a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese

costituito o costituendo

-- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 12 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma *Net4Market* secondo le modalità di cui Disciplinare di gara telematico. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 11 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, debitamente compilati:

- a. **Allegato 2 – Progetto proposto**, che rispetti i limiti di battute indicati
- b. **Dichiarazione disponibilità Coordinatore Pedagogico**, in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, del Legale rappresentante;
- c. **Curriculum Vitae del Coordinatore Pedagogico sottoscritto e con allegata copia fotostatica documento identità, dal quale si evinca esperienza nel ruolo di almeno 2 anni;**
- d. **in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento;**

L'Allegato 2 contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 13, i seguenti elementi:

Criterio a) – Modello educativo-pedagogico, organizzazione e gestione dei minori e delle attività (max 22 punti)

Verranno descritti in tale area i principi e le teorie socio-psico-pedagogiche di riferimento utilizzate dall'operatore economico per realizzare il servizio oggetto della presente procedura. Dovranno essere motivati, anche sulla base delle evidenze scientifiche e delle nuove teorie evolutive, le scelte adottate e il modello di attività che sostanzierà l'azione del personale e degli operatori coinvolti.

Verranno altresì descritte le modalità di ottimizzazione dei tempi e degli spazi del bambino.

Criterio b) – Organizzazione del personale e della struttura (max 24 punti)

Verranno dettagliate in questa area dello schema progettuale le proposte organizzative dell'o.e. relativamente alla gestione del personale e della struttura (anche in relazione a possibili emergenze), alla presenza di eventuali unità aggiuntive con competenze specifiche, agli strumenti di monitoraggio e valutazione del personale utilizzato, ai programmi di formazione e aggiornamento previsti nel corso della durata dell'appalto per i dipendenti e ogni altro elemento utile a meglio valutare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo offerto.

Criterio c) – Iniziative socializzanti ed inclusive; esperienze nell'area minori (max 12 punti)

Verranno descritte in questa area le attività di socializzazione e di inclusione previste durante la gestione del servizio e le figure/soggetti coinvolte/i (famiglia, pari, realtà associative del territorio). Dovranno anche essere evidenziate le modalità di monitoraggio e valutazione utilizzate per conoscere il grado di soddisfazione delle famiglie rispetto al servizio ed eventuali strumenti correttivi utilizzati.

Criterio d) – esperienze e competenze maturate dal proponente (max 6 punti)

Verranno presentate le esperienze maturate dal proponente, nel triennio (solare) che precede la pubblicazione della presente procedura, con riguardo alle aree: **minori e disabilità** (casistiche affrontate e

competenze specifiche acquisite), per la fascia 03 mesi- 18 anni.

Criterio e) – Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante (max 16 punti)

Verranno valutate le proposte migliorative offerte in relazione al servizio da espletare.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Al fine della valutazione, il concorrente è tenuto a presentare un unico progetto, pena l'esclusione dalla gara, da descrivere preferibilmente secondo l'Allegato 2 allegato al presente atto. Nella valutazione della proposta progettuale sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto l'elaborato progettuale, predisposto secondo la traccia dell'Allegato 2, non dovrà superare, nr. 15 fogli formato A4, redatti in un'unica facciata, ciascuna composta da un numero massimo di 48 righe. Dovrà successivamente essere generato un file unico in formato ".pdf", firmato digitalmente e caricato a Sistema. Le cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART. 13 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara telematico. L'offerta economica firmata secondo le modalità previste, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *prezzo unitario offerto*, al netto di Iva, che deriva dal ribasso d'asta offerto dall'operatore economico, con specifica di tutti i costi compresi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed il costo della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali, le successive verranno arrotondate in eccesso per valori pari o superiori a 5, in difetto per valori inferiori.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

DOCUMENTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

14.1 - Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto

specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Criteri	Sub-Criteri	D	T
a) - Modello educativo-pedagogico, organizzazione e gestione dei minori e delle attività	<i>1.a) Orientamenti socio-psico-pedagogici, metodologie e strumenti utilizzati dagli operatori al fine di garantire l'effettivo sviluppo psico-fisico del bambino.</i>	7	
	<i>2.a) Ottimizzazione degli spazi e dei tempi del bambino. Sulla base della conoscenza dei locali, immaginare e motivare: - una razionale e funzionale organizzazione dell'ambiente fisico in relazione alle specifiche fasi evolutive dei bambini; - una scansione dei tempi delle attività che rispetti i bisogni di cura e di sviluppo dei bambini;</i>	8	
	<i>3.a) Indicare le attività che si intendono realizzare con la proposta presentata, motivando come queste siano capaci di rispondere adeguatamente alla crescita e allo sviluppo sano dei bambini; valorizzare le proposte innovative e sperimentali.</i>	7	
Punteggio totale Criterio a)			22
b) - Organizzazione del personale e della struttura	<i>1.b) Gestione delle emergenze: - in caso di emergenza medica; - in caso di assenza di acqua corrente; - in caso di assenza erogazione energia elettrica; - in caso di terremoto;</i>	6	
	<i>2.b) tenuto conto degli standard organizzativi regionali, si rediga un prospetto del personale coerente con quanto previsto dalla normativa e rispondente alle esigenze del servizio, anche in ragione di assenze, ferie e defezioni da parte del personale a disposizione, che possa essere usato come standard minimo per la vs offerte;</i>	6	
	<i>3.b) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione del personale impiegato (strumenti metodologici utilizzati quali schede di valutazione, questionari di soddisfazione, frequenza e redazione report)</i>	6	
	<i>4.b) Programma di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del monte ore previsto (oltre quello obbligatorio da normativa) per anno e della modalità di somministrazione (a distanza, in presenza, blended)</i>	6	
Punteggio totale Criterio b)			24
c) Iniziative socializzanti e inclusive; esperienze nell'area minori	<i>1.c) Calendarizzazione attività educativo-esperienziali, ludiche e/o laboratoriali, extra-calendario scolastico</i>	4	

	2.c) Strumenti e modalità di partecipazione delle famiglie, loro coinvolgimento e informazione, programmazione incontri nell'anno educativo	4	
	3.c) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza (strumenti metodologici utilizzati quali schede di valutazione, questionari di soddisfazione, frequenza e redazione report)	4	
Punteggio totale Criterio c)			12
d) Esperienze e competenze maturate dal proponente	1.d) esperienze maturate in collaborazione (Protocolli d'intesa, Convenzioni, atti amministrativa etc..) con enti Pubblici per la realizzazione di progetti specifici per minori (0-18 anni); 1 punto per ogni progetto realizzato (max 2 punti)		2
	2.d) Esperienze maturate con bambini diversamente abili 1 punto ogni 12 mesi di esperienza (max 2 punti)		2
	3.d) esperienza maturata nella gestione servizio Asilo nido 1 punto ogni 12 mesi di esperienza (max 2 punti)		2
Punteggio complessivo Criterio d)			6
e) Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per la S.A. e per l'utenza	1.e) Disponibilità di figure professionali aggiuntive (diverse dagli Educatori) coerenti con il servizio: es. Pedagogo, Psicologo, Psicomotricista, Logopedista) con impegno non inferiore a 6h/settimana 1 punto per ogni professionista (max 2 punti)		4
	2.e) Anticipazione orario giornaliero servizio asilo nido alle ore 7.00		6
	3.e) Posticipazione chiusura giornaliera servizio asilo alle ore 17:00		6
Punteggio complessivo Criterio e)			16
Punteggio totale Offerta tecnica (a+b+c+d+e)			80

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **50**, ritenuto limite minimo per sufficienza qualitativa dell'offerta presentata in ragione del tipo di servizi richiesti e dell'utenza cui sono rivolti.

Dell'eventuale esclusione la S.A. darà comunicazione all'interessato nelle modalità e nei tempi previsti dal Codice.

14.2 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale previsto dalla **colonna D** e della tabella precedente, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio), da parte di ciascun commissario.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi e sub punteggi verranno espressi con due (2) cifre decimali. L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta di miglioramento
Eccellente	0,81 – 1,00	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Distinto	0,61 – 0,80	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,41 – 0,60	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente	0,21- 0,40	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Minimo	0,01 – 0,20	aspetti positivi al di sotto della sufficienza minima
Assente/irrelevante	0,00	Nessun aspetto apprezzabile - assente

Il coefficiente indicato da ciascun commissario deve essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio considerato riparametrato sulla base del punteggio massimo attribuibile. Successivamente, vengono sommati i punteggi riparametrati da ciascun commissario per ciascun sub-criterio e viene calcolata la media aritmetica (totale/n. commissari) che corrisponderà al valore attribuito.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato dalla commissione un punteggio previsto dalla **colonna T** viene assegnato automaticamente il valore assoluto corrispondente, sulla base della presenza o meno nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo attribuito all'operatore economico sarà pari alla somma dei punteggi "D" riparametrati e "T" per ciascun criterio della scheda tecnica, e dunque:

$$V_t = a+b+c+d+e$$

14.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Max 20/100 punti sono attribuiti all'offerta economica secondo la seguente formula della proporzionalità inversa che consente di individuare il valore offerto più basso tra i valori offerti per lo stesso dettaglio dalle ditte in gara. Questa formula ha l'effetto di assegnare il punteggio massimo stabilito per il dettaglio, ovvero il coefficiente 1, alla ditta che ha offerto il valore più basso.

$$V_e = 30 \frac{V_{om}}{V_{od}}$$

Dove:

V_e = valore da attribuire all'offerta economica

V_{om} = valore minimo offerto

V_{od} = valore offerto dalla ditta

Il valore indicato in sede di presentazione dell'offerta economica deve riportare l'importo minimo offerto (valore assoluto in €) dell'operatore economico sul valore a base d'asta e non lo sconto percentuale.

I punteggi verranno considerati con al massimo due (2) cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di 5 e all'unità inferiore se minore di cinque.

14.4 Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio e alla loro somma complessiva secondo la seguente formula:

$$P_{totale} = V_t + V_e$$

metodo:

[metodo aggregativo -compensatore] Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più alto su un totale di 100/100 punti.

In caso di parità di punteggio, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore punteggio prevarrà il concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al Criterio a) – "Modello educativo-pedagogico, organizzazione e gestione dei minori e delle attività".

ART. 15 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

L'atto di nomina commissione giudicatrice è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 16 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà ai sensi del D. Lgs. 36/2023. La data della prima seduta pubblica sarà pubblicata sul sito della Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nella prima seduta la CUC e della commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, la CUC provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara telematico;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione

trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 17 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Ai sensi del comma 3, art. 101 è sempre consentito alla stazione appaltante richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico, non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 32:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore punteggio prevarrà il concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al Criterio a) – “Modello educativo-pedagogico, organizzazione e gestione dei minori e delle attività”.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 32 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative ovvero irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ART. 18 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al fine della determinazione dell'anomalia delle offerte, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, la CUC avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La CUC richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le spiegazioni fornite dal concorrente verranno esaminate insieme al RUP, per valutare le spiegazioni fornite dall'offerente, e ove non si ritengano sufficienti ad escludere l'anomalia, si possono chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si procederà ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 7 del presente disciplinare di gara.
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 7 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto prima della stipula, ai sensi dell'art. 17 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante (ad eccezioni di causa di forza maggiore o di pubblico interesse quale la manutenzione straordinaria dei locali) l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette (7) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o in completa comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,000 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione di Ragusa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico

formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Comiso, in qualità di titolare tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara. Il trattamento dei dati forniti viene effettuato dal Comune di Comiso per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessità del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Gestione della procedura d'appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione. I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito internet del Comune di Comiso.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Comiso o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro particolare situazione (artt. 15 e ss. del G.D.P.R.). L'apposita istanza all'Autorità presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Comiso.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il R.U.P.
F.to Dott.ssa Nunziata Guastella